

Condizioni Particolari di Assicurazione

Assicurazione di protezione giuridica per i committenti di opere

Edizione 10.2021

Parte E **Condizioni per l'assicurazione** **di protezione giuridica** **per i committenti di opere**

E1	Assicuratore	3
E2	Oggetti assicurati	3
E3	Persone assicurate	3
E4	Caso giuridico	3
E5	Prestazioni assicurate	3
E6	Casi giuridici assicurati	4
E7	Esclusioni	4
E8	Aggravamento e diminuzione del rischio	4
E9	Validità temporale e durata del contratto	5
E10	Onere della prova	5
E11	Notifica del caso	5
E12	Trattamento del caso	5
E13	Divieto di cessione	6
E14	Disdetta in caso di sinistro	6
E15	Premio	6
E16	Obblighi contrattuali	6
E17	Quali dati utilizza AXA-ARAG e come?	6

Condizioni Particolari di Assicurazione

Parte E

Condizioni per l'assicurazione di protezione giuridica per i committenti di opere

Se pattuito in modo speciale alla stipulazione dell'assicurazione costruzioni, a complemento delle CGA valgono le seguenti disposizioni (CPA).

E1 Assicuratore

E1.1 Assicuratore è AXA-ARAG Protezione giuridica SA, Ernst-Nobs-Platz 7, 8004 Zurigo (di seguito «AXA-ARAG»), una società per azioni con sede a Zurigo e una società affiliata di AXA Assicurazioni SA. Gli assicurati possono far valere le pretese derivanti dalla presente assicurazione di protezione giuridica esclusivamente nei confronti di AXA-ARAG.

E1.2 AXA non può impartire istruzioni ad AXA-ARAG il cui contenuto faccia riferimento alla liquidazione di un caso giuridico. AXA-ARAG non trasmette informazioni sui casi giuridici ad AXA, se ciò può essere pregiudizievole per gli assicurati.

E2 Oggetti assicurati

E2.1 L'assicurazione di protezione giuridica può essere stipulata per gli oggetti in costruzione che nel quadro del presente contratto sono oggetto di un'assicurazione lavori di costruzione.

E2.2 Possono essere assicurati gli oggetti fino a concorrenza di una somma di costruzione massima di CHF 5 mio. (senza prezzo d'acquisto del terreno).

E3 Persone assicurate

E3.1 Stipulanti dell'assicurazione possono essere sia persone fisiche con domicilio in Svizzera sia società commerciali e persone giuridiche con sede in Svizzera.

E3.2 L'assicurazione copre lo stipulante nella sua funzione di committente dell'oggetto in costruzione assicurato.

E4 Caso giuridico

E4.1 La copertura assicurativa è operante:

E4.1.1 nella rappresentanza legale in caso di rivendicazione di diritti legali e di pretese controversi;

E4.1.2 nella consulenza giuridica;

E4.1.3 nelle operazioni d'incasso di crediti assicurati.

E4.2 Più controversie derivanti dalla stessa causa o dallo stesso evento, o che sono direttamente o indirettamente in rapporto con lo stesso, sono considerate come formante un unico e medesimo caso giuridico.

E5 Prestazioni assicurate

Per i casi giuridici coperti dall'assicurazione, AXA-ARAG fornisce i seguenti servizi e prestazioni e si assume le relative spese:

E5.1 Servizi e prestazioni assicurati:

E5.1.1 gestione del caso e rappresentanza da parte di AXA-ARAG nonché

E5.1.2 consulenza dell'assicurato in relazione a difetti nascosti (secondo la definizione E6.2 qui di seguito) all'oggetto in costruzione assicurato. Le informazioni giuridiche vengono fornite esclusivamente da AXA-ARAG.

E5.2 Rimborso spese assicurato:

E5.2.1 Spese legali: per l'intervento di un rappresentante legale, incaricato dall'assicurato previo espresso consenso di AXA-ARAG. Questa si assume le spese in base alla convenzione sugli onorari da essa approvata;

E5.2.2 **Perizie:** le spese per le perizie che sono state ordinate di comune accordo con AXA-ARAG oppure disposte da un tribunale a chiarimento di controversie;

E5.2.3 **Spese processuali:** le tasse di giustizia o altre spese processuali di tribunali e autorità statali messe a carico dell'assicurato;

E5.2.4 **Indennità processuali o ripetibili:** le indennità che sono riconosciute alla controparte in un procedimento e che sono a carico dell'assicurato;

E5.2.5 **Spese di incasso:** le spese per l'incasso delle indennità spettanti all'assicurato in virtù di un caso giuridico coperto dall'assicurazione, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento.

E5.3 Obbligo di prestazione sussidiario: le prestazioni assicurate secondo le disposizioni E5.1 e E5.2 vengono erogare nella misura in cui non sussista alcuna copertura attraverso l'assicurazione lavori di costruzione ed eventuali coperture addizionali.

E5.4 L'assicurazione non copre:

E5.4.1 le spese che sono a carico di un terzo civilmente responsabile, di un assicuratore di responsabilità civile, di un altro assicuratore o di un terzo;

E5.4.2 le spese per far valere un'istanza giuridica senza alcuna possibilità di successo, per il recupero di crediti caduti in prescrizione o fatti valere nei confronti di società con eccezione di debiti.

E5.5 Riscatto delle spese processuali: AXA-ARAG ha il diritto di rifondere l'interesse economico invece dell'assunzione delle spese di cui alla disposizione E5.2. L'interesse economico è costituito dal valore materiale dell'oggetto in lite, tenuto adeguatamente conto del rischio inerente a un processo o alle operazioni d'incasso.

E5.6	Somma assicurata:	
E5.6.1	la somma assicurata per tutti i casi giuridici che sopravvengono nel corso dell'intera durata dell'assicurazione (5 anni) ammonta a un massimo di CHF 100 000. Per perizie la somma assicurata è di al massimo CHF 20 000 e per la consulenza giuridica fino ad un massimo di CHF 1000.	E7.1.6 nelle controversie per difetti non indicati nel verbale secondo la disposizione E6.2, ma riconoscibili da parte di un esperto edile con l'applicazione della dovuta diligenza e che pertanto avrebbero dovuto essere elencati nel verbale secondo la disposizione E6.2 cpv. 1;
E5.6.2	Per i servizi di AXA-ARAG viene applicata una tariffa oraria di CHF 200.	E7.1.7 nel caso in cui non sia stato redatto un verbale secondo la disposizione E6.2, nelle controversie per difetti che sarebbero stati riconoscibili qualora tale verbale fosse stato redatto in tempo utile e fosse stata applicata da parte di un esperto edile la dovuta diligenza e che pertanto avrebbero dovuto essere elencati nel verbale secondo la disposizione E6.2 cpv. 1;
5.7	Franchigia: per tutte le spese legali, processuali e per le perizie l'assicurato sopporta una franchigia del 10%, tuttavia almeno CHF 1000. Dalla somma assicurata viene dedotto l'ammontare della franchigia.	E7.1.8 nelle controversie per difetti che sono stati scoperti prima della redazione del verbale secondo la disposizione E6.2 o, in mancanza di un tale verbale, prima della consegna dell'oggetto per l'uso definitivo oppure sarebbero stati riconoscibili da parte di un esperto edile con l'applicazione della dovuta diligenza. Pertanto l'assicurazione non copre in particolare i difetti scoperti nell'ambito del collaudo di una parte dell'oggetto o dell'accettazione delle prestazioni di un singolo fornitore, ma prima dell'ultimazione dell'opera complessiva ai sensi della disposizione E6.2 cpv. 1;
5.8	Valore minimo della controversia: la copertura assicurativa è operante quando il valore dell'oggetto in causa civile è superiore a CHF 500 per ogni difetto. Se il valore dell'oggetto in lite è inferiore o pari a CHF 500, sussiste il diritto a un'unica informazione di carattere giuridico.	E7.1.9 in rapporto con le attività di direzione dei lavori, definite nel catalogo delle prestazioni di base secondo le norme SIA 102 e 103: <ul style="list-style-type: none"> • pianificazione, preparazione ed esecuzione di collaudi • consegna dell'opera o di singole parti della stessa al committente • rappresentanza in occasione del collaudo dell'opera o di parti di essa • constatazione e contestazione di difetti nonché ordinare misure e stabilire scadenze per l'eliminazione degli stessi • redazione e aggiornamento di verbali di collaudo ed elenchi dei difetti • convocazione degli imprenditori e fornitori al fine di eliminare i difetti • organizzazione e sorveglianza dei lavori di eliminazione dei difetti da parte delle imprese e dei fornitori incaricati;
E6 Casi giuridici assicurati		
E6.1	L'assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato nei seguenti ambiti (elenco esaustivo):	
E6.1.1	Contratto d'appalto: controversie con imprenditori edili, artigiani, giardinieri e fornitori di materiale di costruzione inerenti a difetti nascosti;	
E6.1.2	Contratto d'architetto / d'ingegnere: controversie con architetti, ingegneri civili e direttori dei lavori su errori di pianificazione o inerenti alla direzione dei lavori che causano difetti di costruzione nascosti.	
E6.2	Immediatamente prima della consegna dell'oggetto per l'uso definitivo deve essere redatto un verbale contenente tutti i difetti riconoscibili da parte di un esperto edile con l'applicazione della dovuta diligenza. L'oggetto in costruzione è costituito dalle prestazioni contrattualmente dovute da tutti i fornitori coinvolti nell'ambito del relativo progetto e pertanto corrisponde all'«opera complessiva». Per difetti nascosti s'intendono i difetti scoperti dopo la redazione del verbale di cui sopra o, in mancanza di un tale verbale, dopo la consegna dell'oggetto per l'uso definitivo nonché, in caso di redazione di un verbale in tempo debito, i difetti che non sarebbero stati riconoscibili da parte di un esperto edile con l'applicazione della dovuta diligenza. I difetti dissimulati intenzionalmente sono in ogni caso considerati come difetti nascosti.	E7.1.10 nelle controversie in rapporto con prestazioni supplementari, a meno che non siano state pattuite per iscritto prima della loro fornitura e prima della redazione del verbale secondo la disposizione E6.2 oppure, in mancanza di un tale verbale, prima della consegna dell'oggetto per l'uso definitivo;
		E7.1.11 nelle controversie in rapporto con atti pubblici e con la registrazione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori;
		E7.1.12 nelle controversie per contestazioni che secondo la norma SIA 414 rientrano nei limiti di tolleranza.
E7	Esclusioni	
E7.1	L'assicurazione non copre la tutela degli interessi giuridici dell'assicurato:	E7.2 I riferimenti alle norme SIA valgono anche per committenti di opere che non hanno concordato l'applicazione delle norme SIA.
E7.1.1	in tutti gli ambiti giuridici espressamente indicati come non assicurati;	
E7.1.2	nelle controversie con AXA-ARAG, con gli avvocati, i mediatori e i periti da essa incaricati;	
E7.1.3	nelle controversie con AXA Assicurazioni SA (Svizzera) derivanti dal presente contratto (assicurazione costruzioni);	E8 Aggravamento e diminuzione del rischio
E7.1.4	in relazione alla difesa contro le pretese di risarcimento di danni extracontrattuali e di riparazione del torto morale avanzate da terzi;	E8.1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio ai sensi della disposizione A6.2 delle CGA, deve essere notificato anche ad AXA-ARAG.
E7.1.5	nelle controversie per difetti indicati nel verbale secondo la disposizione E6.2;	E8.2 I termini secondo le disposizioni A6.2 delle CGA decorrono solo dal momento della comunicazione ad AXA-ARAG.

E9 Validità temporale e durata del contratto

E9.1 In deroga alle disposizioni A2 delle CGA, l'assicurazione decorre dalla redazione del verbale secondo la disposizione E6.2 o, in mancanza di un tale verbale, dalla consegna dell'oggetto per l'uso definitivo da parte dell'assicurato e termina dopo 5 anni senza disdetta (durata contrattuale fissa).

E9.2 Sono coperti dall'assicurazione i casi giuridici in relazione a difetti scoperti nel corso della durata del contratto e se la richiesta di assistenza viene presentata nel corso della durata contrattuale.

E9.3 Termine di notifica: la copertura assicurativa non è operante per i casi che vengono notificati ad AXA-ARAG dopo più di 3 mesi dal termine o dalla risoluzione della presente assicurazione di protezione giuridica.

E10 Onere della prova

Se il verbale secondo la disposizione E6.2 è stato redatto solo dopo la consegna dell'oggetto per l'uso definitivo o un tale verbale non esiste, si presume che eventuali difetti sarebbero stati riconoscibili già al momento della redazione in tempo utile del verbale e pertanto non sono considerati difetti nascosti. L'assicurato ha la possibilità di provare che ciò non sarebbe stato possibile.

E11 Notifica del caso

E11.1 A complemento delle disposizioni A6.3 delle CGA, l'assicurato deve avvisare immediatamente AXA-ARAG quando insorge un caso per il quale intende chiedere le prestazioni assicurate.

E11.2 In deroga alla disposizione A8 delle CGA, prima di promuovere un procedimento giudiziario in cui intende far intervenire l'assicurazione, o prima di richiedere l'intervento di un rappresentante legale, l'assicurato deve domandare il consenso di AXA-ARAG.

E12 Trattamento del caso

E12.1 Cooperazione: dopo aver notificato il caso, l'assicurato è tenuto a fornire ad AXA-ARAG tutte le informazioni e le procure necessarie, nonché a procurarsi e fornire i relativi mezzi di prova e gli indirizzi aggiornati della controparte.

E12.2 Procedura: dopo aver esaminato la situazione giuridica, AXA-ARAG discute con l'assicurato sul modo di procedere e conduce a suo nome le trattative per una risoluzione amichevole del caso. Se queste rimangono infruttuose, spetta ad AXA-ARAG decidere sull'opportunità di procedere in sede giudiziale e sull'ulteriore procedura da seguire.

E12.3 Intervento di un legale: AXA-ARAG decide sulla necessità di incaricare un legale.

E12.3.1 AXA-ARAG propone all'assicurato un avvocato che essa ritiene adatto.

E12.3.2 Sarà l'assicurato a dare mandato e le procure necessarie all'avvocato.

E12.3.3 L'assicurato libera l'avvocato dal segreto professionale nei confronti di AXA-ARAG, sottoponendolo all'obbligo di tenerla informata sull'andamento del caso e, in particolare, di fornirle tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirle di prendere le proprie decisioni, purché non vi sia conflitto di interessi e l'inoltro ad AXA-ARAG delle informazioni richieste non sia pregiudizievole per l'assicurato.

E12.3.4 AXA-ARAG rimborsa le spese necessarie. Gli accordi conclusi fra il legale e l'assicurato sono vincolanti per AXA-ARAG solo se sono stati espressamente approvati dalla stessa.

E12.3.5 L'assicurato autorizza AXA-ARAG a far valere nei confronti dell'avvocato tutti i suoi diritti derivanti dal mandato, a condizione che essa abbia rilasciato una garanzia di assunzione delle spese.

E12.4 Libera scelta dell'avvocato: l'assicurato ha comunque il diritto di incaricare un legale di sua scelta, designandolo di comune accordo con AXA-ARAG:

E12.4.1 qualora si renda necessario l'intervento di un rappresentante legale in previsione di un procedimento giudiziario o amministrativo (monopolio dell'avvocato);

E12.4.2 in caso di conflitti di interessi, vale a dire se si tratta di un caso in cui AXA-ARAG deve garantire la copertura assicurativa anche alla controparte.

E12.4.3 in caso di disaccordo sul rappresentante legale da designare, AXA-ARAG affiderà il mandato a un rappresentante legale scelto fra tre nomi indicati dall'assicurato. Questi non possono appartenere allo stesso studio legale o allo stesso studio associato o collegati tra loro sotto un'altra forma.

E12.5 Garanzia di assunzione delle spese: se è obbligata al rimborso delle spese, AXA-ARAG rilascia all'assicurato o al rappresentante legale una garanzia di assunzione delle spese.

E12.5.1 AXA-ARAG può fissare una scadenza per detta garanzia, prevedere per essa condizioni o obblighi, limitarla solo a una parte del procedimento o stabilire limiti d'importo.

E12.5.2 AXA-ARAG può revocare in ogni momento, e con effetto immediato, la garanzia di assunzione delle spese da essa rilasciata se non c'è ancora un procedimento pendente in giudizio. Altrimenti la garanzia di assunzione delle spese può essere revocata per l'istanza successiva.

E12.5.3 Qualora AXA-ARAG, per la garanzia delle spese da essa rilasciata, non possa far valere nessuna eccezione nei confronti del rappresentante legale in virtù del contratto di assicurazione, potrà richiedere dall'assicurato o dallo stipulante il rimborso delle prestazioni versate di troppo.

E12.6 Transazioni: AXA-ARAG si assume gli obblighi a suo carico derivanti da una transazione solo se vi ha previamente dato il suo consenso.

E12.7 Indennità processuali o altre ripetibili: le indennità processuali o ripetibili assegnate all'assicurato, sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale, spettano ad AXA-ARAG fino a concorrenza delle prestazioni da essa fornite.

E12.8 Scarse prospettive di successo: se AXA-ARAG, considerando le scarse prospettive di successo, si rifiuta di effettuare le prestazioni per l'adozione di ulteriori provvedimenti, dovrà motivare immediatamente e per iscritto la soluzione che essa propone e indicare all'assicurato la possibilità di seguire la procedura in caso di divergenze d'opinione. L'osservanza dei termini di impugnazione, di decadenza e di prescrizione spetta in questo caso all'assicurato.

E12.9 Procedura in caso di divergenze d'opinione: In caso di divergenze d'opinione sulle misure da prendere per la risoluzione del caso, l'assicurato ha il diritto di chiedere in proposito il parere di un esperto neutrale, da designare di comune accordo. In caso di disaccordo sulla persona da designare, questa viene nominata dal giudice competente. Le spese devono essere anticipate per metà da ciascuna delle parti e sono, infine, a carico della parte soccombente. Non sono previste indennità processuali o ripetibili alla controparte. Se l'assicurato non chiede di ricorrere a tale procedura entro 20 giorni dall'invio del rifiuto, si riterrà che vi abbia rinunciato. Sono inoltre applicabili le disposizioni sull'arbitrato.

E12.10 Provvedimenti a proprie spese: In caso di divergenze d'opinione l'assicurato può prendere lui stesso, a sue spese, i provvedimenti che più gli sembrano opportuni per la difesa dei propri interessi. Se, in caso di rifiuto della prestazione assicurativa, l'assicurato intenta, o prosegue, un processo a sue spese e ottiene un risultato più favorevole della soluzione motivata per iscritto da AXA-ARAG, o del risultato derivante dalla procedura in caso di divergenze di opinione, AXA-ARAG si assume le relative spese fino a concorrenza dell'importo massimo della somma assicurata.

E13 Divieto di cessione

L'assicurato non è autorizzato, senza consenso scritto di AXA-ARAG, a cedere a terzi i propri diritti derivanti dal presente contratto.

E14 Disdetta in caso di sinistro

E14.1 In deroga alle disposizioni A3.1 delle CGA, dopo ogni caso giuridico assicurato, per il quale AXA-ARAG è tenuta a fornire le prestazioni, entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto al più tardi al versamento dell'ultima prestazione.

E14.2 La copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo comunicazione della disdetta all'altra parte contraente.

E15 Premio

In deroga alla disposizione A4 delle CGA, il premio per l'intera durata contrattuale di 5 anni secondo la disposizione E9.1 deve essere pagato anticipatamente; il premio viene calcolato in base alle indicazioni riportate nella proposta d'assicurazione.

E16 Obblighi contrattuali

E16.1 A complemento delle disposizioni A5 e A6.3 delle CGA, il committente dell'opera (stipulante) deve immediatamente denunciare e richiedere l'eliminazione dei difetti scoperti durante la fase di costruzione fino al momento della redazione del verbale secondo la disposizione E6.2 oppure, in mancanza di un tale verbale, fino alla consegna dell'oggetto in costruzione per l'uso definitivo.

E16.2 Ulteriori obblighi contrattuali (informazioni, comportamento, ecc.) sono regolati nelle disposizioni E6.2, E11 e E12.

E16.3 In caso di violazione degli obblighi contrattuali (informazione e comportamento), AXA-ARAG si riserva la facoltà di ridurre o rifiutare le proprie prestazioni in deroga alle disposizioni A8 delle CGA. Queste conseguenze non subentrano se risulta dalle circostanze che tale violazione non è imputabile a colpa, oppure se la persona assicurata è in grado di dimostrare che tale fattispecie non ha influito sul subentro del caso giuridico e sull'entità delle prestazioni dovute.

E17 Quali dati utilizza AXA-ARAG e come?

AXA-ARAG utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dati](https://www.axa.ch/protezione-dati).

